



CONFINDUSTRIA

Piano d'azione sul
Copyright e
proposta di
Regolamento sulla
portabilità
transfrontaliera dei
servizi di contenuti
online

Lente sull'UE n. 40

Dicembre 2015

Premessa

Il 9 dicembre scorso, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative in materia di mercato unico digitale, proprietà intellettuale e diritti dei consumatori.

La revisione del quadro normativo europeo per il diritto d'autore

La Commissione europea ha presentato una Comunicazione contenente un piano d'azione **sulla revisione del quadro normativo dell'UE per il diritto d'autore**, che getta le basi per proposte legislative e iniziative politiche da adottare nel primo semestre del 2016, tenendo conto delle osservazioni emerse da una serie di consultazioni pubbliche e dei pareri espressi dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Secondo la Commissione, le norme europee per il diritto d'autore vanno adattate al contesto economico e sociale odierno in cui Internet, nuove tecnologie e nuovi modelli di *business* offrono preziose opportunità per gli operatori del mercato e per i consumatori. L'obiettivo della Commissione è garantire un equilibrio funzionale tra i principi-cardine del mercato interno e la protezione della proprietà intellettuale, in un'ottica di sostegno giuridico che dovrebbe affiancare programmi di finanziamento dell'industria culturale europea quali "Europa Creativa" e "Horizon 2020".

La Comunicazione presenta il piano d'azione della Commissione sia nel breve termine sia per una visione di lungo periodo e accoglie i principi stabiliti dall'Agenda sulla Better Regulation.

Garantire un accesso più ampio ai contenuti attraverso l'Europa

Secondo la Commissione, l'obiettivo di garantire un pieno accesso transfrontaliero a tutti i tipi di contenuti va bilanciato con l'esigenza di permettere ai mercati una risposta tempestiva ai cambiamenti legali e politici e con il bisogno di assicurare modelli di finanziamento sostenibili per l'industria creativa. Per tali ragioni, la Commissione ha deciso di proporre un approccio graduale alla rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso transfrontaliero dei contenuti e la circolazione delle opere.

Il primo passo è la proposta di **Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online**, presentata in concomitanza con la Comunicazione.

La Commissione sta inoltre valutando diverse iniziative legislative da presentare nella primavera del 2016 per:

- Rafforzare la distribuzione transfrontaliera online di programmi radiotelevisivi, alla luce della revisione della Direttiva sulla tv via satellite e via cavo;
- Aiutare i titolari di diritti di proprietà intellettuale e i distributori a raggiungere accordi sulla concessione di licenze che permettano l'accesso transfrontaliero dei contenuti, soddisfacendo le richieste provenienti da altri Stati membri. In questo

contesto la Commissione valuterà di tenere un ruolo di mediatore o di adottare meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

- Rendere più facile la digitalizzazione e la diffusione europea di opere fuori-commercio.

Sfruttando il programma “Europa Creativa” e altri strumenti politici, la Commissione prevede di:

- Promuovere strumenti che diffondano ulteriormente le opere dell’ingegno europee nel mercato unico, con la creazione di cataloghi *ready-to-offer* di film europei, l’istituzione di poli per le licenze (che permettano la concessione di licenze per opere non ancora disponibile in uno Stato membro) e un uso più ampio di standard identificatori delle opere (ad esempio mediante il sub-programma MEDIA);
- Promuovere lo sviluppo di un aggregatore europeo di strumenti di ricerca online destinato a utilizzatori finali (indicizzazione online di offerte legali disponibili) e di strumenti di ricerca nazionali, oltre a finanziare e rendere più efficiente l’uso di sottotitoli e doppiaggio sovvenzionati da fondi pubblici;
- Intensificare il dialogo con l’industria audiovisiva con l’obiettivo di promuovere offerte legali per la visibilità e la *findability* dei film (mediante una nuova *partnership* con i fondi nazionali per la cinematografia), di trovare modalità per una valorizzazione più sostenibile dei film europei già prodotti e distribuiti (con il Forum Europeo per la Cinematografia) e di esplorare modelli alternativi di finanziamento, produzione e distribuzione a livello europeo per il settore dell’animazione (in un forum strutturato di cooperazione per l’industria).

Adattamento delle eccezioni al contesto digitale e transfrontaliero

Secondo la Commissione, la frammentarietà della normativa europea sul diritto d’autore è particolarmente visibile nell’ambito delle sue eccezioni, la cui attuazione negli Stati membri è spesso opzionale o non adeguatamente dettagliata.

Pertanto, la Commissione intende intervenire affinché il quadro giuridico europeo per le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore – per ciò che riguarda l’accesso alla conoscenza, all’educazione e alla ricerca – sia efficace nel contesto digitale e a livello transfrontaliero.

Come primo passo, la Commissione proporrà gli atti legislativi necessari per l’attuazione del Trattato di Marrakech.

L’obiettivo della Commissione è aumentare il grado di armonizzazione delle norme, rendere obbligatoria per gli Stati membri l’attuazione delle eccezioni al diritto d’autore più importanti e assicurarne il funzionamento transfrontaliero.

Inoltre, la Commissione intende valutare la necessità di azioni ulteriori per assicurarsi che, quando uno Stato membro impone tasse di compensazione per copia privata e la reprografia per risarcire i detentori dei diritti, tale sistema funzioni senza implicazioni

negative per il mercato interno e non crei barriere per la libera circolazione di beni e servizi. Le questioni che potrebbero essere affrontate sono il collegamento tra il risarcimento e il danno per i titolari dei diritti, la relazione tra accordi contrattuali e la ripartizione dei prelievi, i doppi pagamenti, la trasparenza nei confronti dei consumatori, le esenzioni e i principi che disciplinano i regimi di rimborso, e la non-discriminazione tra operatori nazionali ed esteri nella distribuzione dei contributi percepiti. La Commissione cercherà modalità per rendere più efficiente la distribuzione dei profitti tra i titolari dei diritti per la proprietà intellettuale.

Un mercato che favorisca la proprietà intellettuale

Secondo la Commissione, la possibilità per i titolari di diritti d'autore di concedere licenze e essere retribuiti per l'uso della propria opera dell'ingegno (compreso quella distribuita online) rappresenta uno dei prerequisiti necessari per un mercato efficiente. Tuttavia, persistono dubbi sulla ripartizione equa dei proventi generati da alcune delle nuove forme di distribuzioni di contenuti online, specialmente alcune piattaforme e servizi di aggregazione. A riguardo, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica **sul quadro normativo per le piattaforme, gli intermediari online, i dati e il cloud computing e l'economia collaborativa** e intende valutare le misure da adottare entro la primavera del 2016. L'obiettivo è assicurarsi che gli operatori che contribuiscono a generare nuovo valore abbiano la capacità di accertare a pieno i propri diritti, così da permettere un'equa allocazione dei proventi e un'adeguata remunerazione dei contenuti online protetti dal diritto d'autore.

In questo contesto, la Commissione potrebbe intervenire sulla definizione dei diritti di "comunicazione al pubblico" e di "messa a disposizione" delle opere dell'ingegno; inoltre, valuterà se è necessario un intervento giuridico sugli aggregatori di notizie. La Commissione ha affermato che le iniziative legislative in tal senso saranno coerenti con il lavoro sulle piattaforme online compiuto nell'ambito della strategia sul mercato unico digitale.

Infine, la Commissione considererà eventuali soluzioni europee per aumentare certezza del diritto, trasparenza e equilibrio nel sistema di remunerazione di autori e interpreti, tenendo conto delle competenze dei singoli Stati membri.

La Commissione intende impegnarsi insieme a tutti gli *stakeholder* per introdurre meccanismi *follow-the-money*, basati su un approccio di autoregolamentazione, al fine di raggiungere accordi tra le parti entro la primavera del 2016. Tali codici di condotta europei potrebbero essere affiancati da interventi legislativi, qualora si rendessero necessari per garantirne la piena effettività.

Proposta di Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online

In tema di proprietà intellettuale la Commissione europea ha presentato una proposta di **Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online** nel mercato interno, prima delle iniziative legislative annunciate all'interno del piano d'azione

sulla revisione del quadro normativo europeo per il diritto d'autore, nell'ambito della strategia per il Mercato unico digitale.

Obiettivi della proposta

Nella presentazione della proposta di Regolamento, la Commissione ha evidenziato come internet sia diventato un canale prioritario di distribuzione dei contenuti, riportando alcuni dati a conferma di ciò. Nel 2014, il 49% degli utenti internet europei ha effettuato accesso a musica, video e giochi online. Inoltre, il 51% degli europei utilizza dispositivi mobili come *smartphone* e *tablet* per connettersi a internet e usufruire di tali contenuti. Secondo la Commissione, entrambi i dati sono destinati a crescere in futuro.

Il tema della portabilità transfrontaliera riguarda i servizi di contenuti online a cui i consumatori hanno accesso legale o contenuti che hanno acquistato o noleggiato online nel proprio Stato di residenza e a cui vogliono continuare ad accedere viaggiando in altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento, l'assenza e/o i problemi di portabilità transfrontaliera di contenuti simili dipendono dalle procedure di rilascio delle licenze da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e/o dalle pratiche commerciali dei fornitori di servizi.

Secondo la Commissione, l'obiettivo della proposta è rimuovere le barriere della portabilità transfrontaliera al fine di soddisfare con più efficacia le esigenze degli utenti e di promuovere l'innovazione a beneficio di consumatori, titolari di diritti e fornitori di servizi. La proposta si prefigge di introdurre un approccio comune nell'Unione europea, pur continuando a garantire un alto livello di protezione per i titolari dei diritti.

All'interno dell'attuale quadro legislativo, il Regolamento dovrebbe integrare la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, la Direttiva 2000/31/CE su alcuni aspetti legali dei servizi sulla società dell'informazione - in particolare il commercio elettronico - e la Direttiva 2010/13/UE sul miglioramento della portata transfrontaliera dei servizi media audiovisivi.

I servizi di contenuti online dipendono dal diritto d'autore e altri diritti connessi, i quali sono stati armonizzati a livello europeo anche per quanto concerne la diffusione online di opere e altro materiale protetto (nello specifico, i diritti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione). Alcuni dei servizi di contenuti online, quali eventi sportivi, notiziari e dibattiti politici, non sono necessariamente protetti dal diritto d'autore. Tuttavia, se tali contenuti rientrano in trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, i titolari dei diritti possono invocare legittimamente i suddetti diritti connessi. Inoltre, la messa in onda di eventi sportivi, notizie e attualità è spesso accompagnata da elementi protetti dal diritto d'autore quali sequenze video iniziali/finali e accompagnamento musicale. Alcuni aspetti di tali trasmissioni relativi a eventi di grande importanza per la società o di grande interesse per il pubblico sono stati armonizzati a livello europeo dalla direttiva 2010/13/UE.

Consultazione degli *stakeholder*, ricorso al parere di esperti, valutazione d'impatto, implicazioni finanziarie

Nel 2013 la Commissione ha instaurato un dialogo con gli *stakeholder* sulle “licenze per l'Europa” e ha condotto una consultazione pubblica sulla revisione del diritto d'autore europeo da dicembre 2013 a marzo 2014. Inoltre, nel corso del 2015 si sono svolti *workshop* specifici con gli *stakeholder*. Nella stesura della proposta, la Commissione ha tenuto conto di studi giuridici ed economici condotti sulla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e sull'impatto della digitalizzazione sulla produzione e distribuzione di contenuti. La proposta è stata preceduta da una valutazione d'impatto, per cui il Comitato di Controllo Normativo (*Regulatory Scrutiny Board*) ha espresso parere positivo e fornito indicazioni utili.

La proposta riguarda tutte le imprese, incluse le micro-imprese e le PMI. Secondo la Commissione, un'esenzione delle PMI avrebbe minato l'efficacia dell'iniziativa legislativa. L'obiettivo è sostenere l'innovazione nel settore e attrarre più consumatori, stimolando così la concorrenza.

L'iniziativa legislativa non avrà effetti sul bilancio dell'Unione europea.

Piano di attuazione e di monitoraggio, disposizione in materia di valutazione

La Commissione controllerà gli effetti della proposta in due fasi:

1. La prima fase - dall'adozione dell'atto legislativo e continuerà fino all'inizio della sua applicazione - verterà sulle modalità di attuazione del Regolamento da parte degli operatori del mercato nei singoli Stati membri.
2. La seconda fase – successiva alla data iniziale di applicazione del Regolamento – si concentrerà sugli effetti delle regole, soprattutto nei confronti di PMI e consumatori.

Spiegazione dettagliata di alcune specifiche disposizioni della proposta

Art. 1: specifica l'obiettivo e lo scopo della proposta: l'introduzione di un approccio comune che permetta agli abbonati di servizi di contenuti online su dispositivi portatili di usufruirne durante periodi di presenza temporanea in altri Stati membri.

Art. 2: contiene le definizioni di:

- abbonato: un consumatore che, sulla base di un contratto di fornitura di servizi di contenuti online, può effettuare l'accesso e utilizzare tale servizio nello Stato membro di residenza;
- consumatore: qualsiasi persona fisica che, nell'ambito dei contratti contemplati dal Regolamento, agisce per fini estranei alla propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

- Stato membro di residenza;
- presenza temporanea;
- servizi di contenuti online: devono essere legalmente forniti nello Stato membro di residenza; su dispositivi portatili (cioè non limitati a una posizione specifica); devono essere servizi di media audiovisivi secondo quanto disposto dalla Direttiva 2013/13/UE. I servizi possono essere offerti sia dietro pagamento (diretto o indiretto) di una somma di denaro sia gratuitamente dietro verifica di residenza in uno Stato membro.

Art. 3: stabilisce l'obbligo per il fornitore di permettere all'abbonato di usufruire del servizio di contenuti online mentre si trova temporaneamente in un altro Stato membro. L'obbligo si applica allo stesso contenuto, allo stesso numero di dispositivi e alle stesse funzionalità offerti nello Stato membro di residenza. Il Regolamento obbliga il fornitore a informare l'abbonato sulla qualità di offerta del servizio in caso di fruizione in un altro Stato membro.

Art. 4: prevede un meccanismo che stabilisce la localizzazione del servizio per fini di portabilità. Il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi deve essere accertato esclusivamente nello Stato membro di residenza.

Art. 5: stabilisce che qualsiasi clausola contrattuale contraria alla portabilità transfrontaliera, vale a dire che limiti le modalità di uso del consumatore o la possibilità per il fornitore di offrire il servizio, sia inapplicabile. Tale disposizione si applica a ogni contratto, sia tra titolari dei diritti e fornitori di servizi sia tra questi ultimi e i consumatori. I titolari dei diritti di proprietà intellettuale possono fare in modo che il fornitore dimostri la conformità giuridica dell'offerta del servizio.

Art. 6: prevede che il trattamento dei dati personali sia conforme alla Direttiva 95/46/CE e alla Direttiva 2002/58/CE.

Art. 7: prevede che il Regolamento si applichi a qualsiasi contratto stipulato e a qualsiasi diritto acquisito prima della data di applicazione del Regolamento se rilevanti per l'offerta, l'accesso e l'uso del servizio.

Art. 8: prevede che il Regolamento venga applicato sei mesi dopo la pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Prime reazioni**Parlamento europeo**

Pavel Svoboda (PPE, CZ), presidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo, ha accolto positivamente la presentazione della Comunicazione e della Proposta di Regolamento da parte della Commissione europea, affermando che la proposta rappresenta un primo passo verso un quadro normativo più moderno e più europeo, per il diritto d'autore.

Secondo l'eurodeputato, la prossima tappa nello sviluppo del diritto per la proprietà intellettuale in Europa sarà una riforma del diritto d'autore che stabilisca norme comuni per l'intera Unione, nel solco dell'istituzione del brevetto e del marchio comunitari e alla luce dell'imminente cambio di denominazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) in Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale.

Per maggiori informazioni:

Matteo Borsani: m.borsani@confindustria.eu

Cinzia Guido: c.guido@confindustria.eu